



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico


Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore servizi alberghieri, finanziari, socio-assistenziali,
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

Il direttore


CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ
OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA PRESSO CENTRI DIURNI SOCIORABILITATIVI PER UTENTI MINORI CON
GRAVI HANDICAP PSICOFISICI PER IL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E
DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA - LOTTO UNICO**



INDICE

- Art. 1 Oggetto del servizio
- Art. 2 Finalità del servizio
- Art. 3. Caratteristiche dell'utenza
- Art. 4 Modalità di esecuzione del servizio oggetto di Accordo Quadro
- Art. 5 Descrizione delle attività e indicatori quantitativi
- Art. 6 Personale da impiegare nel servizio
- Art. 7 Competenze
- Art. 8 Modalità di affidamento del servizio
- Art. 9 Norme comuni ai Contratti Applicativi
- Art. 10 Durata
- Art. 11 Periodo di prova
- Art. 12 Prezzi del servizio
- Art. 13 Clausola di revisione prezzi
- Art. 14 Trasporti
- Art. 15 Verifica e controllo
- Art. 16 Direttore dell'esecuzione del contratto e rappresentante dell'Operatore Economico
- Art. 17 Scioperi
- Art. 18 Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della Ditta
- Art. 19 Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Art. 20 Obbligo di riservatezza dei dati
- Art. 21 Coperture assicurative
- Art. 22 Modifiche del contratto e subappalto
- Art. 23 Penalità
- Art. 24 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 25. Cessione dei crediti e opponibilità della cessione
- Art. 26 Risoluzione del contratto
- Art. 27 Recesso dal contratto
- Art. 28 Fatturazione, pagamento, ordini e documento di trasporto
- Art. 29 – Clausola di whistleblowing
- Art. 30 - Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna
- Art. 31 - Spese accessorie
- Art. 32 - Controversie e foro competente



ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'inserimento sul territorio dell'Azienda Usl di Bologna di dodici utenti minori con gravi handicap psico-fisici in carico all'Unità Operativa Complessa (UOC) di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSM-DP) in Centri Socio-Riabilitativi Diurni.

Al fine di rispondere a bisogni diversificati e complessi tali Centri dovranno avere un modello organizzativo di struttura agile e capace di personalizzare ogni intervento, che garantisca il mantenimento di un forte contesto di relazione e comunicazione, con un ricco ventaglio di proposte tese a favorire un progetto esistenziale per il minore disabile, al quale permettere la permanenza nel proprio contesto di vita e l'integrazione nel tessuto scolastico e sociale.


Il modello di Centro Diurno implica quindi:

- una visione del disabile non come soggetto statico, definito dalla propria patologia e gravità, ma come soggetto in evoluzione definito da bisogni individuali e variabili;
- una differenziazione e personalizzazione delle risposte offerte;
- una visione del Centro come momento di raccolta ed organizzazione di opportunità riabilitative, sociali, assistenziali, educative, ecc.;
- una visione del Centro inserito e integrato in una rete di opportunità/servizi;
- la necessità di diversificare le risposte per dare maggiori possibilità di espressione e risposta a domande e bisogni sempre più complessi permettendo così interventi realmente personalizzati e individualizzati;
- una organizzazione flessibile in grado di riorganizzarsi al variare dei singoli progetti terapeutici in relazione ai bisogni e alle risorse;
- una flessibilità di orari;
- una coprogettualità con la famiglia e con l'equipe NPIA referente del caso capace di comprendere aspetti preventivi, riabilitativi, assistenziali e sociali nell'ottica di attivazione di tutto il Sistema Curante.

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

La finalità del servizio è quella prevista dalla Regione Emilia-Romagna (Deliberazione di Giunta Regionale n. 564 del 1/3/2000), legge 4/2008, in merito alla struttura denominata *Centro Socio-Riabilitativo Diurno* dove si prevede nello specifico di:

- attuare interventi volti all'acquisizione dell'autonomia individuale nelle attività quotidiane e al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali;



- offrire un sostegno e un aiuto al minore disabile e alla sua famiglia supportandone il lavoro di cura;
- attivare strategie per l'integrazione sociale del minore.

In particolare, in rapporto a tali finalità di carattere generale, si intendono perseguire obiettivi specifici quali:

- garantire il mantenimento di programmi socioriabilitativi all'interno della rete dei servizi territoriali, e con l'Istituzione scolastica al fine di razionalizzare le risorse impegnate e prevenire l'insorgenza di danni o rischi di involuzione;
- il raggiungimento di uno stato di benessere psico-fisico, del potenziamento e mantenimento delle autonomie, della proposizione di ambienti e persone nuove pur nel contesto rassicurante offerto dal Centro, della socializzazione all'interno e all'esterno del gruppo.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'UTENZA

I destinatari del servizio di cui al presente capitolato sono soggetti minori con disabilità, non autosufficienti e/o non autonomi per minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali in carico all'UOC di NPIA del DSM-DP dell'Azienda USL di Bologna.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI ACCORDO QUADRO


La sede dei servizi dovrà essere ubicata nel comprensorio dell'Azienda USL di Bologna.

Le attività del Centro devono essere svolte per n. 12 mesi all'anno con sospensioni per un massimo di n. 4 settimane anche non continuative, programmate e concordate tra le parti e sono differenziate in relazione ai bisogni specifici degli utenti e articolate secondo progetti individualizzati.

Per quanto riguarda gli orari, va prevista una certa flessibilità ed articolazione a seconda dei moduli di attività e delle modalità di partecipazione degli utenti alle attività medesime. A livello complessivo, comunque, il centro, pur in presenza di progetti legati a moduli che implicano una differenziazione e flessibilità in termini di orario, deve prevedere un'apertura dal lunedì al venerdì, non inferiore alle 8 ore.

In specifico, le principali attività socioassistenziali – riabilitative previste possono essere:

- Attività terapeutico-riabilitative mirate all'acquisizione e/o mantenimento delle competenze comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;
- Attività assistenziali indirizzate all'autonomia personale e allo sviluppo delle capacità espressive;



- Attività ludico-motorie;
- Attività di socializzazione.

Queste attività saranno proposte a seconda del progetto individuale costruito insieme all'equipe inviante.


In specifico sono previste attività suddivise fra interne ed esterne al Centro, tutte comunque rientranti nella programmazione complessiva.

All'interno del Centro possono essere previsti laboratori di:

- Manipolazioni e costruzione di oggetti;
- Audiovisivi e musicali;
- Espressività corporea e manuale;
- Cucina.


All'esterno del Centro possono essere previste attività di:

- Piscina;
- Uscite per acquisti di materiale da utilizzare per le attività;
- Uscite per visita a mostre, spettacoli inerenti al progetto generale;
- Organizzazione e partecipazione a feste in contesti socializzanti;
- Organizzazione e partecipazione a gite che rientrino negli obiettivi generali del Centro.



ART. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E INDICATORI QUANTITATIVI

Centro Diurno per minori disabili			
Utenti in carico/giornate di presenza	Attività		Indicatore quantitativo
Capienza massima giornaliera n. 12 utenti frequentanti da 1 a 5 giorni settimanali	Attività interne		n. 2880 giornate di presenza
		Prestazioni educative individualizzate su specifico progetto e obiettivi	
		Attività finalizzate all'acquisizione di autonomie	
		Attività finalizzate all'acquisizione di abilità sociali	
		Laboratori espressivi	
		Attività ludico motorie	
	Attività esterne		
		Organizzazione e partecipazione eventi socializzanti	
		Attività sportive (es. piscina)	
		Uscite per acquisti inerenti organizzazione attività interne	
	Attività indirette		
		Incontri con l'equipe inviante (almeno uno all'anno)	
		Incontri con le famiglie (almeno due all'anno)	
		Documentazione e verifica interventi (almeno una relazione scritta all'anno)	



ART. 6 - PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Il personale impiegato nelle diverse attività finalizzate all'espletamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro (AQ) e dei Contratti Applicativi deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato da titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative vigenti.

L'Operatore Economico (OE) aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio attraverso personale di comprovata esperienza dotato delle seguenti professionalità:

- Educatori professionali
- Operatori sociosanitari e assistenti di base
- Tecnici, Maestri d'Arte.

Con riferimento all'Educatore Professionale è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli e l'iscrizione all' Ordine Professionale:

- Educatore professionale (ex D.M. 520/98 e titoli dichiarati equipollenti)
- Educatore professionale sociosanitario, educatore professionale socio-pedagogico (ex Legge 205/2017 e Legge 145/2018).

Con riferimento all'Operatore Socio-Sanitario è richiesto il possesso di:

- qualifica: di operatore sociosanitario
- titolo: attestato di operatore sociosanitario.


Con riferimento all'Assistente di Base (ADB) è richiesto il possesso di:

- qualifica: assistente di base
- titolo: attestato di assistente di base.

Tecnici e Maestri d'Arte:

- curriculum con formazione ed esperienza specifica.

È facoltà dell'OE avvalersi di ulteriori figure professionali previste dalla normativa nazionale e regionale per i servizi in area Neuropsichiatria Infantile, purché pertinenti e funzionali rispetto ad una migliore qualificazione del servizio per il quale viene presentata offerta. Tale circostanza dovrà essere esplicitata in sede di offerta (criterio di valutazione di cui al punto 7) e sarà valutata dalla Stazione Appaltante (SA) nell'ambito dell'attribuzione del punteggio relativo al




merito tecnico e qualitativo, in rapporto all'effettiva miglioria del servizio specifico per cui, nella fattispecie, si presenta offerta.

In corso di vigenza dell'AQ, l'OE aggiudicatario deve comunicare, tempestivamente e formalmente, alla SA ogni variazione relativa al personale che compone la propria dotazione organica, così come dichiarata al momento della presentazione dell'offerta. In caso di acquisizione di nuove figure professionali, contestualmente alla suddetta comunicazione di variazione e a corredo della stessa, l'OE aggiudicatario deve trasmettere anche il curriculum formativo e professionale dei nuovi operatori e copia del titolo attestante la qualifica, in merito a qualunque variazione della dotazione organica che intercorra durante la vigenza dell'AQ, tenuto conto che il personale costituisce elemento qualificante ed è oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione della gara, la SA si riserva la facoltà di valutare la permanenza dell'OE nell'AQ e conseguentemente di:

- provvedere alla risoluzione del rapporto, nel caso in cui le figure professionali impiegate siano prive dei requisiti previsti dal presente capitolato speciale,
oppure
- impartire all'OE disposizioni vincolanti circa il ripristino/l'adeguamento urgente della variata dotazione organica alle medesime caratteristiche presenti nell'offerta valutata in sede di gara: in mancanza, la SA si riserva di procedere alla risoluzione dell'AQ.

La condotta del personale utilizzato per l'esecuzione del servizio aggiudicato deve essere sempre improntata al puntuale rispetto delle condizioni definite dal presente capitolato speciale per la gestione degli interventi oggetto di AQ, nell'ottica della puntuale attuazione del PTRI dell'Utente. L'OE deve garantire che, durante l'espletamento delle attività, il personale impiegato presenti caratteristiche e adotti comportamenti consoni alle funzioni da svolgere come, in generale:

- possieda buone capacità comunicative e relazionali, nonché una buona comprensione della lingua italiana;
- sia di assoluta fiducia e provata riservatezza nella gestione delle informazioni/notizie riguardanti gli Utenti e nel trattamento dei dati personali e sensibili relativi ad essi;
- prenda disposizioni solo dal proprio responsabile;
- abbia sempre con sé un valido documento di identità personale e si renda riconoscibile mediante cartellino identificativo come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008;




- vesta in maniera idonea e tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli Utenti che degli altri operatori nonché dei referenti della SA;
- segnali immediatamente al proprio responsabile diretto nonché agli organi competenti della SA le eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- osservi tutte le norme di sicurezza necessarie per l'espletamento dell'attività assegnata;
- adotti comportamenti conformi a stili di vita corretti, nonché comportamenti atti a ridurre l'impatto ambientale delle attività e lo spreco di risorse;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'OE è, in ogni caso, responsabile del comportamento tenuto, in orario di servizio, dal personale di cui si avvale per l'esecuzione dell'AQ e dei Contratti Applicativi nonché delle eventuali inosservanze alle disposizioni di cui al presente capitolato speciale da essi eventualmente commesse. L'OE è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi per comportamenti imputabili al proprio personale, durante l'orario di servizio.

Ai fini del miglioramento del servizio, l'OE deve impegnarsi a sostituire quegli operatori che, per fondati motivi, risultassero inadeguati ai compiti assegnati, provvedendo a ciò o di propria iniziativa o su sollecitazione del DSM DP.

Tenuto conto, poi, della particolare complessità del servizio alla persona rivolto alla tipologia specifica di utenza con esiti di patologia fisica, psichica e sensoriale, alla fondamentale necessità di conoscenza della storia individuale dell'Utente da parte dell'operatore che svolge attività riabilitativa di supporto alla sua persona e soprattutto della peculiare rilevanza che riveste l'aspetto della "*continuità della presa in cura*" dell'Utente nell'ambito dei servizi oggetto del presente AQ, l'OE deve garantire il più possibile la continuità dell'intervento anche attraverso la stabilità delle equipe o del personale messo a disposizione. Pertanto, sotto il profilo dell'organizzazione interna, l'OE deve specificamente prevedere e garantire una funzionale presenza di personale qualificato ed esperto e, in caso di eventuale immissione di nuovi operatori, è suo compito e onere fornire agli stessi un adeguato addestramento specifico e la conoscenza delle storie individuali e dei programmi riabilitativi individualizzati precedentemente svolti.

L'OE deve garantire, con oneri a proprio carico e comunque senza oneri per la SA, un adeguato addestramento iniziale del proprio personale, preliminarmente all'impiego dello stesso nel servizio aggiudicato. Inoltre, l'OE deve garantire almeno n. 12 ore annue di formazione per ogni figura professionale dedicata al servizio aggiudicato, da concordarsi con la SA.



L'OE dovrà trasmettere annualmente il piano della formazione degli operatori oltre ad apposita relazione attestante l'attività formativa svolta e l'elenco degli operatori che hanno partecipato.

Per quanto riguarda gli operatori in relazione agli utenti, come afferma la Direttiva Regionale n. 564/2000, deve essere garantita una presenza di educatori professionali e addetti all'assistenza di base in rapporto di uno ogni due ospiti e il rapporto tra addetti all'assistenza di base e educatori professionali deve essere di uno a cinque.

ART. 7 - COMPETENZE

La presa in carico dell'utente è in capo al Team Multi-professionale della NPIA, secondo la seguente articolazione:

- al Team multi-professionale della NPIA referente del caso è demandata la rilevazione del bisogno, la stesura del progetto e la definizione degli obiettivi;
- agli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria è demandata la definizione delle attività e la conduzione dell'intervento stesso, la documentazione relativa in itinere e conclusiva.

Le giornate di frequenza e il progetto complessivo devono essere condivisi con la famiglia dell'utente.


Si prevedono scambi informativi corredati da idonea documentazione:

- relazione clinica contenente: diagnosi, dati emersi dalla valutazione multiprofessionale, obiettivi del progetto richiesto. La famiglia sarà parte attiva del progetto;
- valutazione congiunta dei tempi e delle modalità di attivazione;
- raccordo e valutazione in itinere;
- valutazione conclusiva.

Si prevedono incontri periodici di monitoraggio e di programmazione quali-quantitativi degli interventi tra il rappresentante del DSM-DP e il rappresentante della aggiudicataria da effettuarsi almeno semestralmente.

ART. 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'appalto sarà aggiudicato mediante gara con procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro (AQ) con più operatori economici senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023.



Al termine dei lavori di disamina delle offerte presentate, la Commissione giudicatrice redigerà, sulla base delle valutazioni risultanti dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico-qualitativi e al prezzo (prezzo offerto più qualità del servizio) una graduatoria degli operatori economici aggiudicatari, che avrà validità quadriennale, con i quali verrà stipulato apposito accordo quadro .

Successivamente, al verificarsi dell'effettiva esigenza di accoglienza, agli operatori economici presenti nella graduatoria il servizio verrà assegnato su motivata valutazione del DSM DP.

La valutazione, che si baserà sulla verifica multidimensionale del bisogno e sugli elementi declinati nel progetto educativo individualizzato consono alle esigenze di salute e di benessere, terrà conto del miglior rapporto tra le necessarie esigenze di appropriatezza dell'inserimento residenziale e l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Il DSM DP provvederà a sottoscrivere i contratti applicativi conseguenti, definiti sulla base dei contenuti del presente capitolato e delle offerte tecniche ed economiche presentate e sulla base della valutazione di appropriatezza dell'inserimento e della graduatoria redatta in sede di gara.


La stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizi che sarà effettivamente ordinata. Pertanto, i partecipanti in graduatoria non potranno esercitare nei confronti della stazione appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara.

ART. 9 - NORME COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI

L'affidamento dei servizi oggetto dell'AQ ai singoli OE aggiudicatari avviene esclusivamente al bisogno mediante stipula di Contratti Applicativi, tenuto conto delle modalità di affidamento indicate al precedente articolo 7.

In sede di affidamento dei Contratti Applicativi basati sul presente AQ, le parti non possono apportare modifiche sostanziali all'AQ. Tuttavia, se necessario, in occasione della stipula di ciascun singolo Contratto Applicativo, la SA può chiedere all'OE precisazioni e/o integrazioni all'offerta, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la SA può:

- integrare le condizioni particolari di fornitura oggetto del presente AQ, specificando ad esempio tempi, modi, luogo di esecuzione e relativa distribuzione dei fabbisogni;
- prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- prevedere l'esecuzione di verifiche aggiuntive in corso di esecuzione del servizio;



- prevedere prescrizioni aggiuntive relative alla riservatezza e al trattamento dei dati personali.

Con la stipula del Contratto Applicativo, l'OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'OE stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Detti Contratti Applicativi sono efficaci e vincolanti per l'OE a partire dalla trasmissione, da parte della SA, di ordine e/o lettera, equivalente ad accettazione dell'offerta presentata. La trasmissione avviene per via elettronica/digitale/PEC, o eventualmente via fax. Il Contratto Applicativo è munito di apposito CIG derivato, acquisito di volta in volta da parte della SA e su sua diretta ed esclusiva responsabilità; detto CIG derivato è rilevante ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.


L'attivazione del Contratto Applicativo avviene su richiesta del Responsabile della NPIA territorialmente competente, il quale procede alla stima del fabbisogno effettivo di occupazione dei posti dedicati agli interventi semiresidenziali di pazienti in carico alla NPIA, rapportandolo ad ogni Contratto Applicativo e per il relativo periodo temporale di validità.

L'attivazione dell'intervento semiresidenziale oggetto del Contratto Applicativo avviene, previa definizione del progetto e sua condivisione con l'OE aggiudicatario, gestore del servizio, sulla base di apposita comunicazione scritta del Responsabile della NPIA, che identifica le generalità dell'Utente da inserire, la data di avvio e la durata presunta del trattamento. L'OE aggiudicatario si impegna a portare a conoscenza dell'Utente e, se del caso, dei suoi familiari, i sopra citati criteri di attivazione e gestione del servizio.

Attualmente in base agli atti aziendali di attribuzione delle deleghe all'adozione di atti amministrativi la sottoscrizione del contratto applicativo, che dovrà riportare anche il CIG derivato, è in capo al Direttore del DSM DP. La sottoscrizione del contratto applicativo con l'OE individuato è propedeutica e condizione preliminare all'inserimento dell'utente in struttura.

Eventuali assenze dell'Utente, programmate e non, devono essere tempestivamente comunicate dall'OE al Responsabile della NPIA territorialmente competente o suo delegato, con indicazione di tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio del percorso riabilitativo della persona, della valutazione di eventuali variazioni del progetto e finanche dell'opportunità della conservazione del posto.

L'OE assicura il flusso informativo nei confronti della SA anche mediante trasmissione dell'elenco mensile delle presenze effettive degli Utenti inseriti al gruppo referente per il governo



clinico delle strutture semiresidenziali. Inoltre, il suddetto elenco dovrà essere allegato alla fattura sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000, ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti.

L'OE redige e assicura l'applicazione delle procedure per la sicurezza e la gestione dei rischi connessi alle caratteristiche specifiche dell'utenza inserita, relativamente agli ospiti e al personale. L'OE è tenuto all'immediata segnalazione all'Azienda USL e alle autorità competenti di qualsiasi evento che possa compromettere l'incolumità psicofisica degli Utenti.

Durante la vigenza dell'AQ, relativamente alla sede operativa presso la quale viene espletato il servizio oggetto di AQ, l'OE è tenuto a comunicare preventivamente alla SA ogni eventuale variazione dell'ubicazione (o modifica di altro aspetto rilevante) rispetto all'offerta presentata. In tal caso, tenuto conto che le caratteristiche della sede operativa costituiscono elemento qualificante e sono oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione della gara, la SA si riserva la facoltà di autorizzare l'OE a rimanere parte dell'AQ, fatta salva la garanzia della continuità di cura per i pazienti che sono già fruitori del servizio.

ART. 10 - DURATA


L'accordo quadro avrà durata di quattro anni. Per durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti applicativi. Questi ultimi avranno scadenza allo scadere dell'AQ. In casi eccezionali debitamente motivati, e al solo scopo di garantire continuità assistenziale per situazioni di particolare gravità, la scadenza potrà essere successiva (ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, c. 1, D. Lgs. 36/2023).

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del DSM-DP, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

In caso di cambio di gestione alla scadenza del rapporto contrattuale, ciascun OE si impegna a collaborare con i soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne senza oneri aggiuntivi per l'Azienda USL.

Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell'AQ (e/o dei Contratti Applicativi) intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello



Stato o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente AQ (e/o dei Contratti Applicativi), la SA si riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta. La ditta s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.

ART. 11 – PERIODO DI PROVA

Le imprese aggiudicatarie sono soggette a un periodo di prova di sei mesi dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Impresa in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto.

In tal caso la Ditta aggiudicataria:


- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggior oneri.

ART. 12 – PREZZI DEL SERVIZIO

Il corrispettivo spettante alla Ditta aggiudicataria è rappresentato dal valore della retta giornaliera indicato in offerta, che non dovrà essere superiore a € 120,00 IVA esclusa.

Possono essere previsti da parte della Stazione appaltante, pacchetti orari sulla base del progetto individuale dell'utente da liquidarsi proporzionalmente alla retta giornaliera (non superiore a € 15,00 all'ora).

La retta sarà corrisposta per ogni ospite il cui inserimento sia stato formalmente autorizzato dalla UOC di NPIA Attività territoriale DSM-DP e per l'effettiva permanenza presso il Centro Socio-Riabilitativo.



L'importo della retta dovrà intendersi omnicomprensivo di obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

In caso di posti non occupati non verrà corrisposta alcuna retta.

ART. 13 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

ART. 14 –TRASPORTI


Le spese di trasporto per l'accesso al Centro sono a carico della famiglia

ART. 15 - VERIFICA E CONTROLLO

Per procedere a forme di controllo qualitativo del servizio, l'Azienda USL di Bologna provvede alla verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato. L'Azienda USL procederà alla verifica analitica degli standard e si attiverà in ogni caso di motivata lamentela degli utenti.

Le prestazioni erogate agli utenti dovranno essere inserite nell'applicativo denominato CURE a carico dell'OE. La SA si impegna ad abilitare e formare gli operatori della OE al fine del corretto inserimento del dato.

La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo del servizio, la verifica dell'appropriatezza dei progetti psico-educativo-abilitativi e riabilitativi, della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato compete al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) individuato ed eventuali aiuti del DEC.



Sono individuati i seguenti indicatori qualitativi che diventeranno parte integrante del sistema di valutazione della qualità del servizio erogato:

- 1)
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ progetti condivisi con equipe di riferimento e con la famiglia}}{\text{N}^\circ \text{ progetti attivati}} \times 100 \quad \text{standard } 90\%$$
- 2)
$$\frac{\text{N}^\circ \text{ trattamenti specifici documentati}}{\text{N}^\circ \text{ trattamenti specifici}} \times 100 \quad \text{standard } 90\%$$


I dati relativi ai due indicatori precedenti sono rilevabili dall'applicativo su indicato (CURE). Qualora dalla verifica effettuata allo scadere del semestre da parte del DEC e aiuti risultasse che una non rispondenza ai criteri del presente capitolato, si provvederà al richiamo dell'OE ad una maggiore aderenza, sino alla sospensione del contratto in caso di reitero della non aderenza.

La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo e quantitativo del servizio, la verifica dell'appropriatezza dei progetti educativo-riabilitativi, delle attività di prevenzione e promozione alla salute e della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nonché il monitoraggio dell'incidenza delle prestazioni indirette sulle dirette competono al DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che potrà essere coadiuvato da uno o più Assistenti.

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 114 c.7, del D.lgs. 36/2023, e del regolamento approvato con Delibera n.138 del 20/3/2024 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna, il RUP designa il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il quale svolge: il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.

L'OE aggiudicatario deve garantire, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di cui al presente AQ, l'individuazione di un proprio Rappresentante per la gestione giuridico amministrativa del rapporto contrattuale, il quale deve svolgere le seguenti attività:



- assumere il ruolo di referente unico nei confronti della stazione appaltante nella fase esecutiva dei Contratti Applicativi;
- costituire l'interfaccia decisionale con la stazione appaltante per conto dell'OE aggiudicatario;
- curare i rapporti con il Direttore dell'Esecuzione dell'AUSL di Bologna;
- curare la corretta gestione delle procedure di richiesta, attivazione e rendicontazione dei servizi effettuati con le modalità, la tempistica e gli strumenti previsti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica aggiudicata;
- garantire, in ogni caso, la massima collaborazione possibile ai competenti organi della stazione appaltante.

Il Rappresentante dell'OE dev'essere designato entro la data di stipula dell'AQ.

ART. 17 – SCIOPERI

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria e i propri professionisti, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della Ditta aggiudicataria non saranno riconosciuti.


La Ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza, concordando di volta in volta eventuali specifiche modalità con i referenti aziendali.

ART. 18 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.



ART. 19 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art. 26 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sul sito dell'Azienda USL: [http://www.ausl.bologna.it/sezione informazioni per operatori economici e gara di appalto-documentazione](http://www.ausl.bologna.it/sezione_informazioni_per_operatori_economici_e_gara_di_appalto-documentazione) (Pag. 15 / 19).

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.


Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.



Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Responsabile del trattamento dei dati personali

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.


Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di *privacy by default*, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.



ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'OE aggiudicatario si impegna a disporre di adeguata polizza assicurativa - e a mantenerla in vigore per tutta la durata dell'AQ - per responsabilità civile per i danni che possono derivare ai beni mobili e immobili, agli Utenti, agli operatori, a terzi all'interno di tutti i luoghi, anche di proprietà di terzi, in cui vengono espletati i servizi oggetto del presente appalto per un massimale, non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, sia per la copertura RCT, che per la copertura RCO. L'OE aggiudicatario si impegna a non stipulare polizze che prevedano clausole che di fatto limitano la tutela nei confronti di terzi e/o utenti (ad esempio polizze con la clausola "Claims made").

Tale polizza deve essere consegnata in copia prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'OE aggiudicatario il risarcimento dell'ammontare dei danni o di parte di essi non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

L'OE aggiudicatario solleva e tiene indenne l'Azienda USL di Bologna da qualunque pretesa o azione che le possa derivare da terzi per il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente AQ, per negligenza, imprudenza e imperizia o comunque per colpa, anche per violazioni di legge nell'assolvimento dei medesimi.


ART. 22 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aumento delle attività del servizio;
- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 13 del presente capitolato.

La modifica del contratto non supererà l'importo di € 414.720,00 Iva esclusa.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- *Art. (.....) - (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*
 1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*


ART. 23 - PENALITÀ

L'Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso o in alcune sue parti.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo fatturazione e pagamenti, la fornitura derivante dal presente capitolato speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difforni rispetto agli obblighi contrattuali.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.500,00 per ogni inadempimento;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale da € 500,00 a 1500,00 per ogni inadempimento;



- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 800,00, per ogni inadempimento;
- nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo art. 30. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*

In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore del DSM-DP o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata, al referente della Ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata.

La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà dell'Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.


Ai sensi dell'articolo 126, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esime l'operatore economico affidatario dal rispondere degli ulteriori eventuali danni od oneri subiti dalla stazione appaltante.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. 36/2023.



ART. 25 - CESSIONE DEI CREDITI E OPPONIBILITÀ DELLA CESSIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo PEC indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.

In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.


In ogni caso le cessioni dei crediti rifiutate, qualora per qualsiasi ragione dovessero essere fatte valere verso la stazione appaltante, dovranno essere rinotificate nelle forme di legge.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere *ipso facto et jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;




- b) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- d) qualora l'Azienda Sanitaria notifici due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- e) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- f) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- g) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n. 40 del 25/01/2024;
- h) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna.
- j) nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo art. 27. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto

ART. 27 – RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora l'Operatore Economico aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art. 123 del D.lgs. 36/2023.



ART. 28 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO

La Ditta aggiudicataria fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all'Azienda USL di Bologna.

La Ditta aggiudicataria fatturerà al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna la retta giornaliera indicata in sede di offerta.

Allegato alla copia della fattura dovrà essere fornito l'elenco delle presenze giornaliere degli ospiti, come da *Modulo elenco presenze* predisposto dal Dipartimento Salute Mentale.


Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.



Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,3 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti. La stazione appaltante provvederà al pagamento della fattura per la parte eventualmente liquidabile, mentre per quanto non regolarizzato la liquidazione della fattura resterà sospesa; in ogni caso non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40,00 di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di € 40,00 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna


I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.



Ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: Scissione dei pagamenti – art. 17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).


L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, telefono n. 051 - 6079538.

L'Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'articolo 1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale



interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.


Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 29 - CLAUSOLA WHISTLEBLOWING

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele,



raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

ART. 30 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3


L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca



dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia



stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

ART. 31 - SPESE ACCESSORIE

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 32 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Per accettazione

(firma digitale del Legale Rappresentante)